

## **Codice Etico per i Tirocini Extracurricolari**

**In attuazione dell'art. 4, co. 4. dell'allegato A della DGR. n. 533/2017 –**

**e DGR n.576/2019 REGIONE LAZIO**

### **Principi Generali**

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Non configura un rapporto di lavoro ma si tratta di una modalità formativa che fa acquisire al tirocinante nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

MAW in qualità di soggetto promotore opera nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini, adottando il presente Codice Etico che determina i principi fondamentali per la realizzazione degli stessi. Inoltre, MAW assicura che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente Codice Etico è ispirato ai principi di leale collaborazione, legalità, inclusione, pari opportunità, trasparenza, non discriminazione, buon andamento, trasparenza, imparzialità e ha l'obiettivo di tutelare i soggetti coinvolti nei tirocini, garantendo loro la formazione e le competenze qualificate.

### **Destinatari**

I Destinatari dei tirocini devono essere maggiorenni e sono:

- I soggetti in stato di Disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 150/2015 e le persone prive di impiego;
- I soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- I lavoratori a rischio di disoccupazione;
- Le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
- Le persone disabili di cui all' art. 1 co.1 L. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991;
- I richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. 21/2015;
- Le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 268/1998.

### **Promozione del Tirocinio**

MAW, in qualità di soggetto promotore, avvia tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata, favorendo l'acquisizione di nuove competenze professionali per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei tirocinanti. In particolare, MAW nell'attivare nuovi percorsi formativi:

- tiene conto delle competenze già acquisite dai destinatari e assicura che ogni nuovo Progetto formativo individuale (PFI) preveda un effettivo arricchimento professionale del tirocinante;
- è garante della qualità dell'esperienza formativa;
- promuove, a tal fine, tirocini che non prevedano attività ripetitive e prive di effettivo contenuto formativo;
- attiva tirocini che non prevedano attività da svolgersi in contesti lavorativi/organizzativi ad alto rischio, e che non prevedano un contatto diretto con tecnologie e processi di lavorazione rischiosi;
- assicura che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- provvede ad adottare soluzioni a tutela del tirocinante qualora non vi sia corrispondenza tra le attività previste dal PFI e la realizzazione del tirocinio;
- utilizza il sistema informativo Tol Lazio per la predisposizione di Convenzioni e PFI, dossier e Attestazione Finale
- traccia le attività previste dal PFI per la redazione del dossier ai fini del rilascio dell'Attestazione finale.
- interpella Regione Lazio in caso di dubbi interpretativi sulla disciplina e segnala eventuali disfunzioni della piattaforma on line

### **Obblighi nei confronti dei potenziali destinatari**

MAW in qualità di soggetto promotore, informa i potenziali destinatari del tirocinio su:

- le disposizioni normative vigenti in materia di tirocini ai sensi della DGR 533/2017 e DGR 576/2019 con particolare riferimento ai diritti e doveri del tirocinante;
- i contenuti del Codice etico adottato;
- le misure di politica attiva;
- le imprese disposte ad ospitare i tirocinanti (soggetti ospitanti);
- gli spazi web istituzionali dove è possibile visionare la disciplina dei tirocini.

### **Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore è iscritto nell'elenco regionale pubblicato on line nel portale della Regione. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione.

I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.

MAW in qualità di soggetto promotore, informa i potenziali soggetti ospitanti su:

- le disposizioni normative vigenti in materia di tirocini ai sensi della DGR 533/2017 e DGR 576/2019 con particolare riferimento agli obblighi in capo agli stessi ;
- le misure di politica attiva;
- i profili dei tirocinanti che hanno manifestato la volontà di partecipare ad un tirocinio:

- gli spazi web istituzionali dove è possibile visionare la disciplina dei tirocini.

MAW in qualità di soggetto promotore:

- controlla durante il percorso di tirocinio, attraverso l'attività di tutoraggio, che lo stesso si svolga in coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal PFI e interviene tempestivamente laddove ravvisi significativi scostamenti non concordati;
- si dota di strumenti (informatici ed amministrativi) per garantire la verifica dei requisiti soggettivi del destinatario per l'accesso alla misura del tirocinio;
- adotta la modulistica aggiornata delle Regioni, pubblicata sui relativi siti istituzionali;
- verifica la copertura assicurativa anche per le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio;
- offre assistenza costante e segue l'andamento del percorso di tirocini.

### **Obblighi dei soggetti ospitanti**

I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le associazioni e gli studi professionali.

La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio in cui si svolge e può essere costituita dalle sedi operative o dalla sede legale dei soggetti ospitanti, qualora non coincidente con la sede operativa.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa del D.lgs. 81/2008.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure e di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamenti collettivi; licenziamento per superamento del periodo di comporta; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Inoltre è vietato adibire il tirocinante ad attività formative da svolgersi durante l'orario notturno, qualsiasi sia il tipo di lavoro/ settore produttivo/ professionalità del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di:

- controllare durante il percorso di tirocinio, attraverso l'attività di tutoraggio, che lo stesso si svolga in coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal PFI e interviene tempestivamente laddove ravvisi significativi scostamenti non concordati;
- si dota di strumenti (informatici ed amministrativi) per garantire la verifica dei requisiti soggettivi del destinatario per l'accesso alla misura del tirocinio;

- adotta la modulistica aggiornata della Regione, pubblicata sui relativi siti istituzionali;
- verifica la copertura assicurativa anche per le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

### **Modalità di attivazione**

Il soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/ reinserimento).

Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi e contengono disposizioni in merito a:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Modalità di attivazione;
- Valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- Monitoraggio;
- Decorrenza e durata della convenzione.

Alla Convenzione deve essere allegato un PFI (Piano Formativo Individuale) per ciascun tirocinante.

Il PFI contiene:

- I dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tirocinante, del tutor individuato dal soggetto promotore;
- Gli elementi descrittivi del tirocinio:
  1. Finalità del tirocinio;
  2. Settore di attività economica del soggetto ospitante;
  3. Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio;
  4. Sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
  5. Estremi identificativi delle assicurazioni;
  6. Durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
  7. Entità dell'importo corrisposto quale indennità del tirocinante.
- Le specifiche del progetto formativo sono:
  1. le attività previste come oggetto del tirocinio;
  2. le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
  3. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- Diritti e Doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.

Il soggetto promotore consegna la Convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.

I tirocinanti non possono:

- Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:

- un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti.

Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.

### **Monitoraggio e Controllo**

MAW in qualità di soggetto promotore, monitora costantemente l'andamento del tirocinio e garantisce che il tirocinante sia adibito allo svolgimento esclusivo delle attività previste nel Piano Formativo Individuale. In particolare:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornisce un'informativa preventiva chiara e trasparente sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi, nonché sul presente Codice etico adottato dallo stesso soggetto promotore;
- individua un tutor per il tirocinante, competente per il compito di accompagnamento del tirocinante a questi affidato, così come evidenziato dal curriculum che lo stesso tutor rende disponibile;
- provvede alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato;
- contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

## Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante

## Durata

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari:

- non può essere superiore a sei mesi per i destinatari: i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego; i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; i lavoratori a rischio di disoccupazione; per le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
- non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari: le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014., salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.

La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima.

Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicata l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto e comunque non superiore a 12 mesi

### **Attestazione dell'Attività Svolta**

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte e ai fini del rilascio della stessa, il tirocinante deve aver partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.